

vieti l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi, segnatamente di beni culturali provenienti da paesi terzi interessati da conflitti armati, in special modo se tali beni culturali sono stati commerciati in modo illecito da organizzazioni terroristiche o criminali di altro tipo. Se è vero che tale divieto generale non dovrebbe comportare controlli sistematici, gli Stati membri dovrebbero nondimeno essere autorizzati a intervenire quando ricevono informazioni relative a spedizioni sospette e adottare tutte le misure appropriate per intercettare i beni culturali esportati illecitamente.

- (4) Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che determinate importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata nel territorio doganale dell'Unione, sulla base degli attuali processi, regimi e strumenti amministrativi volti a conseguire un'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) La protezione dei beni culturali considerati patrimonio nazionale degli Stati membri è già contemplata dal regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ e dalla direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che le norme comuni introdotte dal presente regolamento disciplinino il trattamento doganale dei beni culturali non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione. Ai fini del presente regolamento, il pertinente territorio doganale dovrebbe coincidere con il territorio doganale dell'Unione al momento dell'importazione.
- (6) È opportuno che le misure di controllo da adottare in merito alle zone franche e ai cosiddetti «porti franchi» abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, al fine di evitare che il presente regolamento sia aggirato attraverso il ricorso a tali zone franche, che potrebbero potenzialmente essere utilizzate per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell'Unione. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni culturali immessi in libera pratica ma anche ai beni culturali vincolati a un regime doganale speciale. L'ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. Pertanto, pur applicandosi l'immissione in libera pratica e alcuni regimi doganali speciali a cui possono essere vincolati i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno che le misure di controllo sistematiche non si applichino al transito.
- (7) Molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno familiarità con le definizioni utilizzate nella convenzione dell'Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 («convenzione Unesco del 1970») della quale sono parti numerosi Stati membri, e nella convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995. Per tale ragioni le definizioni utilizzate nel presente regolamento sono basate su tali definizioni.
- (8) È opportuno che la legalità dell'esportazione di beni culturali sia esaminata in primo luogo sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui tali beni culturali sono stati creati o scoperti. Tuttavia, per non ostacolare in maniera irragionevole il commercio legittimo, in taluni casi è opportuno che la persona che intende importare beni culturali nel territorio doganale dell'Unione sia eccezionalmente autorizzata a dimostrare piuttosto la lecita esportazione da un diverso paese terzo in cui i beni culturali erano localizzati prima di essere spediti nell'Unione. Tale eccezione dovrebbe applicarsi qualora il paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti non possa essere determinato in modo attendibile o quando l'esportazione dei beni culturali in questione abbia avuto luogo prima che la convenzione Unesco del 1970 entrasse in vigore, ossia il 24 aprile 1972. Al fine di evitare che il presente regolamento sia aggirato semplicemente mediante la spedizione illegale di beni culturali in un altro paese terzo prima della loro importazione nell'Unione, tali eccezioni dovrebbero essere applicabili qualora i beni culturali si siano trovati in un paese terzo per un periodo superiore a cinque anni per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dalla riesportazione o dal trasbordo. Qualora tali condizioni siano soddisfatte per più di un paese, l'ultimo di questi paesi prima dell'introduzione dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione dovrebbe essere quello pertinente.
- (9) L'articolo 5 della convenzione Unesco del 1970 esorta gli Stati parti ad istituire uno o più servizi nazionali per la protezione dei beni culturali contro l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà. Tali servizi nazionali dovrebbero essere dotati di personale qualificato e in numero sufficiente al fine di garantire tale protezione in conformità di tale convenzione ed inoltre dovrebbero consentire la necessaria collaborazione attiva tra le autorità competenti degli Stati membri parte di tale convenzione nel settore della sicurezza e nella lotta contro l'importazione illegale di beni culturali, in particolare dalle aree colpite da conflitti armati.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).

